

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA – VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL. 06/6784940 – FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005

Avv. FABRIZIO PILEGGI

Ch.mo Prof. Pietro Ichino
Via Mascheroni, 31
20145 Milano

Oggetto: illegittima tassazione prestazioni in linea capitale (c.d. zainetto); richiesta pagamento maggiori somme trattenute e risarcimento danni.

Gent.mo Prof. Ichino,

rispondo alla cortese Tua del 24 maggio 2005, con la quale, riscontrando la mia lettera del 18 marzo 2005, in rappresentanza di numerosi iscritti al Fondo Pensioni B.C.I., asserisci che il Fondo in questione avrebbe operato correttamente nel non effettuare alcun “abbattimento” dell'imponibile relativo alle prestazioni in conto capitale liquidate dal suddetto Fondo a seguito di riscatto della posizione individuale, in misura pari ai contributi versati dal lavoratore (nei limiti del 4% del reddito annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro), sul presupposto che i contributi in questione non dovessero considerarsi come posti “sostanzialmente” a carico del lavoratore.

Al riguardo, devo innanzitutto darti atto di avere lealmente riconosciuto che il regime fiscale delle prestazioni in conto capitale erogate dal suddetto fondo (cd. zainetto) è proprio quello da noi individuato (cd. abbattimento dell'imponibile in misura corrispondente ai contributi versati dal lavoratore nei limiti del 4% del suo reddito annuo da lavoro dipendente), sulla base della normativa vigente, come pacificamente interpretata ed applicata da numerose circolari dell'Agenzia delle Entrate, che ha anche fornito risposta in tal senso a quesiti specifici posti da vostri iscritti. E' dunque del tutto pacifico che se i contributi versati al fondo negli anni dal 1955 al 1994, **ed oggetto di apposita ritenuta in busta paga**, fossero stati effettivamente versati dal personale, come a noi pare di solare evidenza, il Fondo medesimo avrebbe dovuto detrarre un importo corrispondente all'ammontare dei suddetti contributi dall'imponibile IRPEF relativo alle prestazioni in conto capitale liquidate a seguito del riscatto.

Il Fondo che tu rappresenti, tuttavia, quale sostituto d'imposta, non ha applicato il suddetto regime fiscale di favore per i propri iscritti, ritenendo che i contributi in questione, pur se formalmente imputati al personale, con tanto di trattenuta in busta paga, non dovessero considerarsi come “sostanzialmente” a carico del personale medesimo, bensì come “sostanzialmente” a carico della Banca, come dovrebbe desumersi dalla circostanza

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA – VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL.06/6784940 – FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005

Avv. FABRIZIO PILEGGI

che quest'ultima, a decorrere dal 1955, si è accollata l'onere di versare all'INPS i contributi posti a carico del lavoratore, e che l'importo dei suddetti contributi sarebbe di importo pressoché corrispondente a quello dei contributi versati dal dipendente al Fondo.

Questa sostanziale coincidenza di importi ti induce a parlare di un mero incrocio contabile, puramente nominalistico, ed a richiamare a preteso conforto delle ragioni del Fondo un orientamento giurisprudenziale secondo cui dovrebbe escludersi dalla base di computo del TFR l'importo dei contributi INPS a carico del lavoratore versati dal datore di lavoro nel suddetto periodo.

Permettimi però di osservare che la giurisprudenza da te invocata non è assolutamente pertinente, e non giustifica in alcun modo l'incomprensibile atteggiamento del Fondo, che, pur mostrando di essere pienamente a conoscenza del regime fiscale delle prestazioni in conto capitale erogate dai Fondi di previdenza integrativa (abbattimento dell'imponibile di un importo corrispondente all'importo dei contributi a carico del personale), non ha consentito assurdamente ai propri iscritti di fruirne (così come ne hanno fruito e ne fruiscono tutti gli iscritti a Fondi bancari del tutto analoghi), mettendoli di fronte al fatto compiuto della mancata applicazione di una sacrosanta detrazione, e sollevando artatamente un cavilloso ed inesistente problema che l'Amministrazione finanziaria non si era minimamente posta e non si sarebbe mai sognata di sollevare. A meno di non ritenere (ad escludere una sorta di "dispetto" in danno dei propri iscritti o, peggio, un qualche interesse proprio del Fondo o di Banca Intesa) che il Fondo medesimo, nel non applicare la detrazione in questione, sia incorsa in un clamoroso errore che ha poi tentato di giustificare ex post sulla base della singolare tesi secondo cui non dovrebbero considerarsi a carico del lavoratore i contributi...posti a carico del lavoratore! Ciò che comunque sposta di poco la valutazione circa la gravità dell'atteggiamento del Fondo, che, come accennavo prima, non è affatto giustificato dalla tesi dell'incrocio contributivo.

La giurisprudenza da te richiamata, infatti, non è pertinente perché formatasi con riferimento a questione del tutto diversa: quella se l'accollo al datore di lavoro della quota di contributi INPS a carico del lavoratore desse origine, oppure no, ad un "incremento retributivo" o comunque ad un "vantaggio economico" per il dipendente, come tale computabile ai fini del TFR. Alla suddetta ben diversa questione la giurisprudenza da te richiamata ha risposto in senso negativo, escludendo, cioè, che il lavoratore avesse conseguito un incremento retributivo per effetto dell'accollo in capo al datore di lavoro della quota di contributi INPS posti *ex lege* a suo carico.

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA – VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL.06/6784940 – FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005

Avv. FABRIZIO PILEGGI

Ma quella stessa giurisprudenza (a prescindere dall'opinabilità della tesi sostenuta) non giunge mai a negare l'evidenza e ad asserire che i contributi al Fondo detratti in percentuale dalle retribuzioni del personale, con evidenziazione in busta paga della trattenuta, non sarebbero stati versati dal lavoratore! Nelle stesse massime da te citate si parla invece espressamente di "*impegno del dipendente di versare l'intero contributo al Fondo integrativo*".

E ciò basta ed avanza a rendere applicabile il regime fiscale agevolato invocato dai miei assistiti, laddove detto regime richiede in termini del tutto generali ed indistinti che il contributo sia versato dal lavoratore, come è avvenuto certamente nel caso, senza che possa assumere la benché minima rilevanza, ad esempio, la circostanza che l'onere contributivo del lavoratore sia "compensato" da un aumento retributivo, ovvero, come accaduto nel caso, dall'accollo in capo al datore di lavoro dell'onere contributivo alla previdenza pubblica a carico dei lavoratori. Solo qualora il datore di lavoro si assumesse, anche formalmente l'onere di corrispondere i contributi alla previdenza integrativa, senza operare trattenute a tale titolo sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti, con tanto di evidenziazione in busta paga, solo allora i contributi *de quibus* non potrebbero più essere considerati come versati dai dipendenti. Ma ciò è accaduto nel caso soltanto a decorrere dal 1995, con la cessazione del regime di accollo al datore di lavoro dei contributi INPS posti *ex lege* a carico del lavoratore!

Peraltro, dalla documentazione dell'epoca proveniente dallo stesso Fondo (citiamo ad esempio la illuminante circolare n. 96 del 6 ottobre 1975) si evince chiaramente come lo stesso Fondo non abbia mai minimamente messo in discussione l'imputabilità non solo formale, ma anche sostanziale, del contributo al Fondo versato dal personale, laddove in essa si fa ripetuto riferimento all'onere dei contributi alla previdenza integrativa a carico del lavoratore, senza che mai venga nemmeno adombrata la tesi di una imputabilità "sostanziale" del contributo in capo al datore di lavoro.

E dalla stessa documentazione si evince, altresì, come l'onere di contribuzione al Fondo carico del lavoratore, non fosse interamente compensato dall'accollo in capo dal datore di lavoro dell'onere di contribuzione all'INPS gravante per legge sul lavoratore.

Quanto appena rilevato a noi pare decisivo ed assorbente al fine di dimostrare l'arbitrarietà della condotta del Fondo, quale sostituto d'imposta.

Ad ogni modo, si contesta radicalmente che nel caso di specie si sarebbe verificato un mero meccanismo di pretesa semplificazione contabile, che non avrebbe inciso sull'imputazione sostanziale dei contributi al Fondo ed all'INPS (una sorta di gioco delle tre carte contributivo, privo di qualsiasi senso ed utilità, anche sotto il profilo contabile: quale

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA – VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL.06/6784940 – FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005

Avv. FABRIZIO PILEGGI

mai utilità contabile avrebbe potuto ricavare il datore di lavoro dal trattenere sulle buste paga dei propri dipendenti i contributi al Fondo di previdenza integrativa, in luogo dei contributi INPS?).

In realtà, il sistema del cosiddetto incrocio contributivo ha assunto un pregnante valore sostanziale, ed una specifica ed essenziale finalità protettiva del personale, e non rispondeva affatto ad una (inesistente ed insensata) logica di pretesa semplificazione contabile.

Si legge infatti nella delibera del 10 febbraio 1955 che introdusse il suddetto sistema che esso venne introdotto al precipuo scopo di *“sollevare il Personale dall’alea di eventuali futuri aumenti della quota di contributi INPS posta dalla Legge a carico dei lavoratori, assumendo la Banca il relativo onere presente e futuro, mentre il Fondo Pensioni verrà alimentato esclusivamente dal contributo del Personale (ora stabilito in ragione del 4,50% della retribuzione), con esclusione di qualsiasi ulteriore contribuzione presente e futura da parte della Banca medesima”*. Altro che contributo del personale al Fondo posto sostanzialmente a carico della Banca! Altro che mero meccanismo di semplificazione contabile! E’ evidente, infatti, che la finalità di tenere indenni i lavoratori dall’alea di futuri aumenti dei contributi INPS a loro carico, sarebbe stata radicalmente frustrata e smentita, laddove detti aumenti (il cui onere la Banca si era accollata) fossero stati “compensati” da correlativi aumenti del contributo del personale al Fondo. E, del resto, ove una siffatta compensazione davvero fosse avvenuta, che senso, quale utilità, che significato avrebbe mai avuto il sistema dell’incrocio contributivo?

Oltretutto, la contribuzione del personale al Fondo di previdenza integrativa, sia pure per una quota dell’onere contributivo complessivo, è stata sempre prevista sin dalla costituzione del Fondo medesimo, e dunque ben prima che la citata delibera del 1955 ponesse l’intero onere contributivo a carico del personale: ciò che induce all’evidenza ad escludere che l’imputazione, parziale o totale che fosse, dell’onere medesimo al personale fosse fittizia o meramente contabile.

Una volta dimostrata la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali di merito richiamati nella Tua lettera, è possibile replicare anche al rilievo conclusivo in essa contenuto inerente alla mancata tassazione dei contributi INPS a carico del personale versati dalla Banca fino al 1995. Deduci al riguardo che, dopo aver fruito della suddetta mancata tassazione, irragionevolmente i miei assistiti *“pretenderebbero di beneficiare di un’ulteriore esenzione sul trattamento di previdenza complementare”*. Il Fondo avrebbe così inteso ergersi a difensore d’ufficio delle ragioni del fisco (che, lo ripetiamo, mai avrebbe sollevato

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA – VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL. 06/6784940 – FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005

Avv. FABRIZIO PILEGGI

una questione così astrusa e cervellotica), contro i propri iscritti, messi di fronte al fatto compiuto.

Ora la mancata tassazione dei contributi INPS posti *ex lege* a carico del personale, ma versati dalla Banca per effetto di accollo, è mera conseguenza del fatto che, come ritenuto dalla giurisprudenza da te richiamata, detto accollo non avrebbe determinato un incremento retributivo a carico del personale, come tale assoggettabile a tassazione da parte della Banca, quale sostituto d'imposta. Ma ciò non ha nulla a che vedere con la ben diversa questione relativa al regime fiscale applicabile alle prestazioni in conto capitale liquidate dal Fondo di previdenza integrativa che assisti: questione del tutto diversa che riguarda un diverso sostituto d'imposta (il Fondo e non la Banca), ed un diverso reddito (non già contributi alla previdenza pubblica versati dal datore di lavoro anche per la parte a carico del dipendente, ma prestazioni in conto capitale liquidate da un fondo di previdenza integrativa). Ed il regime fiscale delle suddette prestazioni prevede che le medesime debbano essere tassate detraendo dall'imponibile un importo corrispondente a quello dei contributi versati dal lavoratore al Fondo. Cosa che nel caso non è avvenuta per una incomprensibile scelta del Fondo, di cui lo stesso dovrà rispondere.

Ed invero, salva la richiesta di rimborso all'amministrazione finanziaria, ed indipendentemente dall'ottenimento dello stesso, sussiste certamente la responsabilità del sostituto d'imposta, legittimato passivamente davanti alle commissioni tributarie, secondo la prevalente opinione, anche solo per il pagamento degli interessi ed il risarcimento del danno (Cass. 13 febbraio 1997, n. 1322): danno che sarebbe aggravato laddove il Fondo si ostinasse a non riconoscere il proprio errore e continuasse addirittura ad ostacolare in ogni modo le azioni dei propri iscritti di recupero degli importi da esso Fondo indebitamente versati al fisco (a causa della mancata applicazione del richiamato beneficio fiscale), così come il Fondo stesso ha fatto sin qui, omettendo persino di rilasciare ai suddetti iscritti le attestazioni sull'ammontare del contributo del 7.75% da essi versato anno per anno nel periodo dall'assunzione fino al 31 dicembre 1994, come da espresse richieste degli stessi rimaste sorprendentemente prive di qualsiasi riscontro.

Piuttosto, la tua risposta, nel ricordare come a decorrere dal 1995 i contributi al Fondo pensioni che assisti, siano stati posti a carico del datore di lavoro, evidenzia altra questione, la cui bonaria definizione ti sollecito per mandato conferito dai medesimi iscritti già indicati nella mia precedente lettera (che indicava tra i destinatari Banca Intesa).

STUDIO LEGALE PILEGGI

00186 ROMA - VIA DEL CORSO, N. 107, - TEL. 06/6784940 - FAX 06/6780705
88046 LAMEZIA TERME - VIA G. MARCONI, 103 - TEL. E FAX 0968/29285
59100 PRATO - VIALE DELLA REPUBBLICA 195 - TEL. 0574/583706 - FAX 583087

Prof. Avv. ANTONIO PILEGGI

Avv. GIANPIERO PILEGGI

Roma 29/07/2005


Avv. FABRIZIO PILEGGI

Si tratta della questione relativa alla mancata inclusione, nella base di calcolo del TFR, di un importo corrispondente a quello dei suddetti contributi (nonché di altre somme od utilità corrisposte durante il rapporto di lavoro), in violazione dell'art. 2120 c.c. Ed ovviamente la contrattazione collettiva non potrebbe mai escludere, con effetto retroattivo, determinate voci, già corrisposte al dipendente (nel caso, i contributi al Fondo), dalla retribuzione utile ai fini del TFR, e ciò a maggior ragione se il rapporto di lavoro sia già cessato.

Ti preannuncio, pertanto, una serie di richieste singole di ricalcolo del TFR, con inclusione, nell'imponibile, dei contributi versati dalla Banca al Fondo e di altre voci.

Con i migliori saluti

Avv. Antonio Pileggi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Pileggi', written over the typed name.